



COMUNE DI COSSANO CANVESE – PROVINCIA DI TORINO
Organo di Revisione Economico Finanziaria
Verbale n. 20 del 20.11.2025

Oggetto: **PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: “:Regolamento Generale delle Entrate ed allegato “A” Regolamento Statuto del Contribuente”.**

L'anno 2025 il giorno 20 del mese di novembre presso il proprio studio in Carisio (VC), Via Giuseppe Berra n.1, il sottoscritto Tomatis Dott. Massimo nato a Vercelli il 14 agosto 1966 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la specifica del titolo professionale di Dottore Commercialista al n. 349/A, Revisore dei Conti del Comune di Cossano Canavese.

Vista la proposta deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione Regolamento Generale delle Entrate pervenuta a mezzo mail in data 19.11.2025;

VISTI: l'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i; ed, in generale, la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali,

VISTO il punto 7 della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del Tuel che statuisce la necessità e l'obbligatorietà del parere dell'organo di revisione esclusivamente sulle "proposte di regolamento (...) di applicazione dei tributi locali";

CONSIDERATO CHE la potestà regolamentare in materia di tributi locali è del Consiglio Comunale in via esclusiva, ai sensi dell'art.42 dei TUEL e dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e che la proposta di cui all'oggetto necessita del parere dello scrivente organo di revisione;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale, nonché la congruità, la attendibilità e la coerenza delle esaminate norme regolamentari da sottoporre all'approvazione consiliare;

VISTI: il D.Lgs. n.267/2000 (Tuel); l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997; la Legge n.212/2000; la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali ; lo Statuto comunale; i regolamenti comunali;

Visti:

- il DM 14 aprile 2023 rubricato *“Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore”* che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;



COMUNE DI COSSANO CANVESE – PROVINCIA DI TORINO
Organo di Revisione Economico Finanziaria
Verbale n. 20 del 20.11.2025

- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato "*Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente*", di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:
 - ✓ il comma 1, lett. e) che introduce:
- l'art. 6 – bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimento nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;
- ✓ il comma 1, lett. m) che introduce:
- l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
- l'art. 10 – quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato "*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*", che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;

ESAMINATE attentamente la proposta e in particolare l'adozione da parte dell'Ente del Regolamento Generale delle Entrate con allegato il Regolamento Statuto del Contribuente e disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



COMUNE DI COSSANO CANVESE – PROVINCIA DI TORINO
Organo di Revisione Economico Finanziaria
Verbale n. 20 del 20.11.2025

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, lo scrivente Organo di revisione in relazione alla proposta di delibera consigliare rileva: - Il rispetto del principio della coerenza ; - Il rispetto dei principi di semplificazione; - Il rispetto dei principi di adeguatezza , trasparenza e del sistema di riscossione.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.239, COMMA 1, LETTERA B), PUNTO 7), DEL D.LGS 267/2000 COME MODIFICATO DALL'ART.3, COMMA 2-BIS DEL D.L. 174/2012, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: " **Approvazione Regolamento Generale Entrate con allegato Regolamento Statuto del Contribuente**"

Il Revisore Legale dei Conti

A handwritten signature in black ink, reading "Massimo Tomatis".

(Dott. Massimo Tomatis)